



IPSSAR "Giuseppe Maffioli"



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA**

Villa Dolfin - Via Valsugana, 74
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.: 0423/721661 - Fax: 0423/494414

Sito internet: www.ipssarmaffioli.it
Cod. Fisc.: 81003990264 – Cod. fatt. elettr.: UFXM49
Cod. Mecc. Ist.: TVRH01000N – Serale TVRH010503

PEC: tvrh01000n@pec.istruzione.it
E-mail MIUR: tvrh01000n@istruzione.it
E-mail: posta@ipssarmaffioli.it

SEDE ASSOCIATA DI MONTEBELLUNA

Via Jacopo Sansovino, 6/A - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax: 0423/544165
E-mail: montebelluna@ipssarmaffioli.it



Istituto aderente a Association Européenne
des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme

SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DEL GRAPPA

Via San Pio X, 7 - 31017 Pieve del Grappa (TV)
Tel.: 0423/539107 – Fax: 0423/939132
E-mail: pieve@ipssarmaffioli.it

Comunicato n° 730

Castelfranco Veneto, 10 aprile 2020

Ai docenti e al personale ATA
Agli studenti e ai loro genitori
IPSSAR "Maffioli"

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Stato dell'arte anche a seguito DL 22/08.04.2020 e auguri

Si comunica che in data 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 22 denominato "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", che si allega in coda.

L'ufficializzazione del Decreto è stata preceduta da anticipazioni e interpretazioni sia a mezzo stampa che tramite i social; tuttavia un'attenta lettura del testo restituisce risposta solo ad alcuni dei legittimi interrogativi che assillano studenti, genitori e personale, rinviando a future Ordinanze il compito di dirimere questioni anche di rilevante importanza.

Con la presente si cerca quindi, per quanto possibile, di fare il punto della situazione.

Sospensione delle lezioni in presenza e chiusura dell'Istituto

Al momento non è ufficialmente modificata la scadenza comunicata con comunicato n° 726, ossia la riapertura delle scuole in data 14 aprile. Tuttavia, indiscrezioni provenienti da fonti attendibili danno per assodata una proroga del lockdown almeno fino al 3 maggio p.v.

Ne consegue che le attività didattiche in presenza e la chiusura "fisica" dei fabbricati della scuola, con ricorso al lavoro agile per i dipendenti, nonché le altre disposizioni di cui ai comunicati già diffusi saranno sottoposte ad analoga proroga.

Tutti i destinatari della presente sono dunque invitati a consultare con regolarità la pagina principale del sito d'Istituto www.ipssarmaffioli.it, nella quale sarà dato avviso della ripresa o meno delle lezioni. È opportuno inoltre seguire i mezzi d'informazione giacché, qualora specifiche disposizioni dovessero essere emanate con scadenza ravvicinata, l'IPSSAR "Maffioli" non sarà in grado di diffondere una specifica circolare.

Si precisa che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche, come da calendario regionale, anche l'attività didattica a distanza tace. In primis va precisato che si tratta di una scelta ministeriale per garantire un minimo di ordinarietà nella scansione del tempo scolastico, come confermato da una recente nota dell'Ufficio Scolastico Regionale. In secundis, studenti e docenti hanno profuso un impegno straordinario fin da subito; hanno pertanto diritto ai necessari momenti di intervallo per una riflessione sul

lavoro svolto e la riorganizzazione di quello che verrà. Il periodo conclusivo dell'anno scolastico, se già è impegnativo in tempi ordinari, lo sarà ancor più in tempi emergenziali. Ultima questione: ora più che mai l'obiettivo dell'Istituzione scolastica non è quello di completare un programma ministeriale, che peraltro non esiste dalle Indicazioni Nazionali ma, nella consapevolezza che inevitabilmente qualcosa gli studenti perderanno, garantire loro tutti gli strumenti possibili per un proficuo prosieguo del percorso formativo e coadiuvarli nel trasformare la complessità in opportunità.

Oltre che in occasione delle ordinarie festività, si ricorda che le attività didattiche sono sospese, quindi anche nella modalità a distanza, secondo il seguente calendario:

- periodo pasquale, fino a martedì 14 aprile 2020;
- lunedì 27 aprile 2020, Santo patrono, per la sola sede di Castelfranco;
- sabato 2 maggio 2020, per ponte della festa del Lavoro;
- lunedì 1° giugno 2020, per ponte della festa della Repubblica.

Gli uffici continuano a operare in modalità agile. Gli sportelli telefonici e la consulenza telematica sono sospesi, oltre che in corrispondenza delle festività ordinarie, nei giorni di chiusura prefestiva già individuati: sabato 11 aprile, sabato 2 maggio, lunedì 1° giugno, oltre alle date di luglio e agosto già approvate dal Consiglio d'Istituto.

Didattica a distanza

Fatti salvi i periodi di sospensione di cui al paragrafo precedente, la didattica a distanza continua come da disposizioni e informative già rese pubbliche.

Non va dimenticato che la DAD non è una traslazione tout court della didattica ordinaria all'interno di un mezzo tecnico-informatico, benché un utilizzo dettato da buon senso possa rappresentare una discreta sostituzione di quella in presenza. Di fatto, così si sta rappresentando nella situazione emergenziale vissuta attualmente da scuola e studenti.

È bene precisare che la cosiddetta videolezione non è il perfetto surrogato di una lezione in presenza, in quanto sincrona. I docenti possono infatti effettuare lezioni on line con altre modalità. Del resto qualunque soluzione didattica on line, sincrona o asincrona (video/audiolezioni, presentazioni powerpoint/keynote, tabelle, documenti, mappe concettuali, materiali per il recupero, esercizi di preparazione ai compiti, correttori, file di spiegazione con indicazioni passo-passo delle procedure da seguire, filmati anche in lingua, tabelle, grafici, cruciverba, mail, chat, piattaforma, registro elettronico ecc.) scelta dal docente, qualora opportunamente pianificata in base all'obiettivo da raggiungere e sempre che garantisca un feed-back positivo dagli studenti, non soltanto è legittima, ma ha la stessa dignità di una live. A scanso di equivoci, comporta anzi una progettazione molto più onerosa. La modalità asincrona, inoltre, è raccomandata per gli studenti con bisogni educativi digitali speciali, vale a dire coloro che devono condividere device e connettività con genitori e fratelli e, per questi motivi, non possono garantire di collegarsi ai prescritti orari delle modalità sincrone, rischiando di perdere l'attività svolta. Nelle modalità asincrone sono viceversa in grado di recuperare attività e materiali didattici nel momento in cui hanno la disponibilità della strumentazione digitale. La modalità asincrona, inoltre, garantisce più efficacemente i percorsi personalizzati.

In materia di didattica a distanza, si segnala l'interessante articolo apparso sul "Il Sole 24 Ore" il 31 marzo u.s., di cui al link https://www.ilsole24ore.com/art/didattica-distanza-vademecum-docenti-e-studenti-ADJLhvG?refresh_ce=1. Fatta eccezione per gli aspetti contrattuali (erogare didattica a distanza è cogente obbligo di servizio), quanto riporta il quotidiano di Confindustria è la quasi pedissequa riproposizione delle indicazioni già formulate in varie sedi. Ciò dimostra come nonostante tutte le difficoltà si sia cercato il corretto approccio. In tale articolo si fa riferimento alle indicazioni provenienti da pedagogisti ed esperti di didattica secondo i quali le eventuali videolezioni devono limitarsi al 30/40% del tempo ordinario, potendosi infatti garantire il contatto anche con altri mezzi.

Attività obbligatorie: programmazione per obiettivi minimi, recupero debiti, UDA, prove Invalsi

Le azioni strategiche di compensazione e sostegno agli alunni sono organizzate, da ogni docente, mediante attività sincrone/asincrone che impegnino gli studenti per un tempo corrispondente a poco più del proprio monte ore settimanale di lezione, inclusa la rielaborazione autonoma pomeridiana, eventualmente superiore per le classi quinte nelle discipline oggetto d'Esame.

Al fine di strutturare adeguatamente le attività, i Dipartimenti in cui si articola il Collegio Docenti hanno individuato gli obiettivi irrinunciabili del secondo quadrimestre, che per opportuna informazione all'utenza sono stati oggetto di pubblicazione sul sito internet d'Istituto, pagina "Docenti" – area "Didattica e valutazione" – "Programmazioni di Dipartimento".

I docenti che hanno constatato una lacuna formativa a fine quadrimestre provvedono personalmente con la formula del recupero in itinere. Agli studenti sono forniti materiali di ripasso, supporto, esercizi, commento degli errori ecc. La prova di verifica, calendarizzata su tempi dilatati, verterà sui soli argomenti ritenuti irrinunciabili.

È già stato ricordato che le UDA rientrano nei nuclei essenziali della didattica. Pertanto l'attività nelle classi è stata convenientemente rimodulata in considerazione delle condizioni operative, mantenendo l'attenzione da parte degli studenti e operando per obiettivi minimi.

Nulla dice il Decreto 22/2020 in merito alle prove Invalsi delle classi seconde. Per le classi quinte cfr. *ultra*.

Personal Computer in comodato d'uso e connettività

Per quanto a conoscenza dell'Istituto, attualmente tutti gli allievi dell'IPSSAR "Maffioli" sono nelle condizioni di interagire coi loro docenti. Qualora dovesse essere sfuggita qualche diversa situazione, gli interessati sono invitati a segnalarlo. La scuola provvederà ai dovuti approfondimenti e, nelle situazioni motivate, a contattare la Protezione Civile per la fornitura di quanto necessario. Si rammenta infatti che il ritiro di un personale computer non è considerata valida motivazione per recarsi a scuola, in deroga alle vigenti limitazioni alla mobilità individuale.

Relativamente alla connettività, si ricorda che il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, col supporto tecnico dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al fine di ridurre l'impatto sociale ed economico del Coronavirus ha attivato il progetto "Solidarietà digitale". Nell'ambito di questa iniziativa, diversi operatori di telefonia propongono un'estensione del traffico dati di cui al proprio piano tariffario. Gli interessati possono trovare informazioni utili su <https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/>

Qualora anche il ricorso a "Solidarietà digitale" sia insufficiente per le esigenze di connettività degli studenti, i genitori sono invitati a contattare la scuola al fine di studiare opportune soluzioni.

Piattaforme esterne al registro elettronico

Le piattaforme esterne più utilizzate dai docenti dell'Istituto risultano essere WeSchool e Zoom, sulle quali la scuola si è spesa anche in qualche intervento di formazione e continuerà a farlo.

Va segnalato che gli organi di informazione hanno recentemente riferito di severe problematiche in materia di accesso e di trattamento di dati personali per Zoom e Google Meet. Si caldeggia quindi l'uso di Jitsi Meet in quanto varie recensioni tecniche la indicano come più "robusta" di altre e meglio rispondente alle esigenze di tutela dei dati personali. Quale conferma, risulta che alcune Amministrazioni Comunali vi ricorrano, in tutto o in parte, per le proprie esigenze.

Viaggi d'Istruzione, Visite guidate, Scambi culturali, Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento

Viaggi d'Istruzione, visite guidate, scambi culturali, uscite didattiche comunque denominate sono sospesi per tutto l'anno scolastico 2019/20.

Gli uffici di segreteria, laddove già non abbiano provveduto, inoltreranno le disdette alle agenzie di viaggio, alle ditte di noleggio pullman, ai musei e agli altri fornitori di servizi già prenotati, nonché le richieste di rimborso delle somme già versate.

Le famiglie non versino più alcuna quota a saldo.

È garantito d'ufficio il rimborso. Il DSGA disporrà affinché gli uffici di segreteria avviino le procedure per un rimborso automatico, nei casi in cui spetti, eventualmente a compensazione di altri pagamenti dovuti alla scuola. Le famiglie non dovranno produrre alcuna domanda. Sarà compito degli uffici di segreteria raccogliere le coordinate IBAN dei conti corrente bancari/postali sui quale emettere mandato di pagamento. A tale proposito, seguiranno comunicazioni specifiche.

A genitori e studenti è chiesto cortesemente di pazientare, rappresentando la gestione dei rimborsi un ulteriore impegno, non previsto, che si aggiunge all'attività amministrativa che già di per sé è rallentata dalle disposizioni di prevenzione del contagio da coronavirus (lavoro a domicilio, collocamento in ferie d'ufficio, obbligo di congelare le prestazioni non indispensabili ecc.)

Non è invece garantito il rimborso per le eventuali rinunce decise autonomamente da studenti e famiglie prima di uno specifico intervento normativo.

Il DL 22/2020 non cita esplicitamente i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. Tuttavia, avendo il Ministero già chiarito che gli stessi sono assimilati alle uscite didattiche, ne consegue che gli stage dei PCTO in programma nel corrente anno scolastico sono definitivamente annullati. Ogni decisione circa il loro recupero verrà adottata nell'a.s. 2020/21.

Valutazione formativa in itinere e valutazione finale

Il Decreto 22/2020 non scioglie i dubbi relativi alla valutazione degli alunni per l'a.s. 2019/20, rinviando a successive Ordinanze. In particolare, si attendono disposizioni dirimenti in materia di valutazione finale, passaggio essenziale per dare certezza e legittimità a quanto la scuola sta attuando da oltre un mese.

Tuttavia, considerando che il Ministero ha già precisato che interventi che non prevedano la restituzione da parte del docente vanno abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento, per la valutazione in costanza di attività DAD si richiama e conferma quanto indicato con comunicato 716.

Ciascun docente provvede alla valutazione, annotandola sul registro elettronico. In considerazione delle oggettive criticità circa la validità giuridica delle verifiche a distanza, che non sono state sciolte col Decreto 22/2020, la valutazione va al momento vista in un'ottica formativa e di dovuta restituzione. Si tenga nota del comportamento degli studenti (puntualità nelle consegne, serietà e impegno, presenza/assenza a eventuali videolezioni programmate) in quanto elemento confluyente nella valutazione del comportamento, indicatore "partecipazione alla attività didattica".

Per la valutazione finale si distinguono i casi delle classi quinte dagli altri.

Per le classi non terminali con futura Ordinanza verranno definiti i criteri di ammissione all'annualità successiva. Tali criteri derogheranno dall'obbligo di frequenza per un monte ore pari ad almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, nonché dalla possibilità di non promozione o di sospensione del giudizio in caso di insufficienza in una o più discipline, o di non promozione con voto di comportamento negativo. Tuttavia, dalla lettura del Decreto 22/2020 non traspare alcun riferimento al c.d. "sei politico" del quale impropriamente si è discettato in varie sedi nei giorni scorsi. Si evince, piuttosto, come il recupero di lacune formative relative all'a.s. 2019/20 avrà luogo quale attività didattica ordinaria a partire da martedì 1° settembre 2020. Ragion per cui tutti gli studenti dovranno continuare a controllare quotidianamente la bacheca del registro e svolgere puntualmente quanto richiesto, interagendo con costanza e puntualità con gli insegnanti.

Relativamente alle classi quinte, dove l'ammissione è intesa all'Esame e non alla classe successiva, in aggiunta a quanto sopra si precisa che non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi né il raggiungimento del monte-ore minimo di attività di PCTO/Alternanza Scuola Lavoro.

Esami di Stato

Quanto ora si va a descrivere vale nel caso in cui l'attività didattica in presenza non dovesse riprendere entro lunedì 18 maggio, come si reputa probabile. Nell'ottimistica ipotesi che si rientri entro tale data, varranno diverse disposizioni, che non si descrivono (gli interessati possono leggerle nel testo del Decreto 22/2020 allegato).

La Commissione d'Esame sarà presieduta come di consueto da un esterno, mentre tutti i commissari saranno docenti del Consiglio di Classe. Non sono ancora note le modalità di individuazione dei commissari. Non verranno somministrate prove scritte. L'Esame consisterà di un unico colloquio, eventualmente sostenuto in modalità telematica. Saranno definite apposite specifiche tecniche, atte a garantire la regolarità dell'Esame medesimo. Le esperienze nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) saranno parte integrante del colloquio.

Verranno riviste le modalità di attribuzione del punteggio d'Esame e dell'integrazione del credito a beneficio delle situazioni d'eccellenza.

Riunioni degli Organi Collegiali e rapporti con genitori e loro rappresentanza

Il DL 22/2020 non affronta il tema delle riunioni a distanza degli OO.CC., se non con riferimento agli scrutini finali. Pertanto continuano a valere le disposizioni di cui al comunicato n° 709.

In particolare bisogna considerare che la normativa, allo stato attuale, non attribuisce valore formale alle decisioni eventualmente assunte da Consigli di Classe, Dipartimenti, Collegio Docenti, Giunta Esecutiva, Consiglio d'Istituto e Comitato di Valutazione se non nelle riunioni in presenza.

Tuttavia, con riferimento ai Consigli di Classe, i Coordinatori continueranno a mantenere un opportuno rapporto con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, tramite un resoconto ed un confronto almeno ogni 7-10 giorni.

Il confronto consultivo tra docenti del Consiglio di Classe o del Dipartimento in cui si articola il Collegio Docenti avviene con le medesime libertà con cui avveniva precedentemente l'emergenza coronavirus. Così come il confronto informale poteva aver luogo in qualunque spazio fisico, altrettanto ora può tenersi con la supervisione del Coordinatore via chat di testo, videoconferenza, e-mail, telefono ecc. Chiaramente le riunioni formali di Consigli di Classe, Dipartimenti, Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto e Comitato di Valutazione sono ad ora sospese. Per il limitato numero di componenti, potrà invece essere convocata la Giunta Esecutiva.

Gli adempimenti obbligatori di competenza degli organi collegiali, con scadenza a breve, sono oggetto di attenzione da parte del Ministero nelle modalità che si descrivono:

- l'approvazione dei libri di testo per l'a.s. 2020/21, di competenza del Collegio Docenti su proposta dei Consigli di Classe ed elaborazione dei Dipartimenti, ai sensi del Decreto 22/2020 sarà oggetto di specifica successiva Ordinanza, che stabilirà l'eventuale conferma delle adozioni del corrente a.s. Tuttavia, si consideri che non si potranno riproporre tout court gli elenchi in essere: tale soluzione non è proponibile per eventuali classi articolate né, vista l'innovata programmazione d'Istituto che stabilisce la compresenza fra discipline di settore e seconda lingua straniera, nelle future classi terze;
- i termini per l'approvazione del Conto Consuntivo, di competenza del Consiglio d'Istituto su elaborazione della Giunta Esecutiva, sono già stati prorogati di due mesi;
- la definizione dei membri interni delle Commissioni d'esame, di competenza dei Consigli di Classe, ai sensi del Decreto 22/2020 sarà oggetto di specifica successiva Ordinanza.

Nulla invece è chiarito, allo stato attuale, in merito alle modalità di approvazione del Documento del Consiglio delle Classi quinte, di competenza di questi ultimi organi collegiali. La scadenza ordinaria rimane per ora il 15 maggio. Pertanto i Consigli, per il tramite dei rispettivi coordinatori, provvederanno alla loro elaborazione.

Circa gli scrutini telematici, il Decreto 22/2020 rinvia ad apposita Ordinanza le modalità di svolgimento e la definizione degli accorgimenti da adottare per la loro validità.

Il Comitato di Valutazione, per gli adempimenti relativi al superamento dell'anno di formazione e prova, è convocato a fine agosto. Dunque al momento non sono previste opzioni sostitutive alla regolare discussione del docente neo immesso in ruolo.

I ricevimenti genitori in presenza sono sospesi. Il contatto con i genitori va invece assicurato fino a sabato 23 maggio tramite la casella di posta elettronica nome.cognome@ipssarmaffioli.it . Laddove vi sia la

facoltativa disponibilità dei docenti, ovviamente su richiesta dei genitori, il colloquio potrà avvenire mediante videochiamata.

Spazio Ascolto

Come da comunicato n° 719, grazie alla disponibilità della Dott.ssa Anna Cavarzan lo spazio di ascolto e consulenza è operativo anche in modalità on-line. La consulenza è riservata e si tiene nel rispetto della normativa sulla Privacy e della tutela dei minori, per cui è necessaria l'autorizzazione dei genitori.

Sicurezza sui luoghi di lavoro – Rischio al videoterminale

A completamento di quanto già oggetto di precedenti comunicazioni, una specifica aggiunta alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro verrà emessa a breve. Costituirà integrazione al Piano di Emergenza e riprenderà temi in parte già trattati quali: utilizzo mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione, accesso di studenti, genitori, fornitori e visitatori, comportamento del lavoratore, lavaggio di mani, tastiere, chiavi ecc., pulizia e sanificazione, accesso agli spazi comuni e alle sale riunioni, distributori di alimentari e bevande, spazi di ristoro, organizzazione del lavoro domestico, sorveglianza sanitaria e misurazione temperatura, impianti tecnologici per il ricircolo dell'aria, gestione di persone sintomatiche, aspetti informativi affissioni e pubblicazioni ecc.

Si anticipa tuttavia che lavorare al videoterminale può portare disturbi all'apparato muscolo-scheletrico, per postura scorretta e uso di arredi e dispositivi che non rispettano criteri di ergonomia. Visto l'esteso ricorso ad apparati dotati di videoterminale, docenti e studenti prendano visione del Manuale della Sicurezza, pubblicato sul sito internet d'Istituto – Area "Sicurezza" – Piani d'Emergenza, o direttamente al link <https://drive.google.com/file/d/0B7TSwbcnatAhc0JSOGV0V3lyMlk/view> e successivamente adeguino la propria postazione di lavoro secondo quanto indicato alle pagg. 12-14-19.

Comunicati precedenti

Per quanto non riportato in questa nota e compatibile, o comunque non modificato, fanno fede le indicazioni di cui ai comunicati già emanati.

Per concludere.

La festività che ci attende è sicuramente diversa da tutte le altre che abbiamo vissuto. È dominata da un silenzio surreale che ha come sfondo città e paesi quasi vuoti, negozi chiusi e strade semideserte. L'emergenza Covid-19 sta inevitabilmente costringendo i fedeli di tutto il mondo a vivere le celebrazioni della Settimana Santa alla TV o in streaming. Una Pasqua che per certi versi è simile alla prima apparizione di Cristo ai discepoli dopo il calvario, che l'evangelista Giovanni rappresenta confinati nel cenacolo e ancora intimoriti.

Per ragioni sanitarie è giustamente vietato distribuire rami d'ulivo e acqua santa, due simboli tipici della Pasqua cristiana. Forse per la prima volta dall'Editto di Costantino, da noi si celebrerà a porte chiuse. Bisogna cercare in altri luoghi e in tempi più bui per ritrovare esperienze simili, dove fra mille difficoltà comunque i riti e le tradizioni venivano mantenuti. Un esempio. In un paese vicino, assurto agli onori della cronaca in questa pandemia per aver con dignità ed orgoglio fornito un contributo alla nostra sanità, l'ateismo di Stato aveva proibito ogni manifestazione religiosa fin dal 1967. Tuttavia in modo quasi catacombale, le donne più anziane non mancavano di colorare di nascosto le uova sode: di verde con l'ortica, di rosso con la barbabietola, di giallo con i funghi, trasmettendo ai nipoti il significato di questa ricorrenza ancestrale.


Che a ben vedere, si perde proprio nella notte dei tempi della memoria collettiva. La festa pagana di Ostara celebrava la rigenerazione della natura e la rinascita della vita. Da cui l'inglese *Easter* e il tedesco *Ostern*. Con l'accensione di un cero si simboleggiava la fiamma eterna dell'esistenza, il coniglio rappresentava la prosperità e l'uovo l'embrione primordiale da cui scaturisce la vita. Concetti e simboli già presenti nei miti

dell'area mediterranea e anche oltre. Per i celti nel momento principe della vittoria della luce sulle tenebre, del passaggio dall'inverno alla bella stagione, i falò e gli scambi di uova erano dedicati a Belisama, non a caso dea dell'armonia e della bellezza. Non si scorga conflitto tra credenze avite e liturgie moderne, non si cerchi antagonismo tra fede e ragione. Nelle chiese si spengono le luci, per rappresentare il dominio del buio, del male; poi trionfa la luce del cero dal quale si accendono le varie candele che si portano a casa, così come gli antichi portavano nelle capanne i tizzoni accesi. L'idea di resurrezione della natura, per i credenti, diviene la resurrezione di Cristo tramite la rivelazione.

Questo per sottolineare come il bisogno di spiritualità, la fame di senso e di sacro, il saper addomesticare la morte, accettare i limiti e il mistero che da millenni accompagnano le società umane non meritano di essere sconfitti da un virus, da un frammento degradato di RNA di una cellula del regno animale.

Dunque, con un pensiero particolare rivolto ai nostri studenti, affinché trovino in chi sta loro vicino il modo di vivere questa contingenza come occasione di crescita educativa e di consapevolezza del valore della vita e delle sue prove, e benché lontani dall'aria festosa e dal pranzo coi cari, mai come quest'anno scambiamoci gli auguri aspettando e celebrando la Pasqua.

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Ing. Ezio Toffano)



Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22.

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'*iter* procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione;

Ritenuta, altresì, la necessità di dover prevedere misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, pur in costanza dell'emergenza epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020

nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;


b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;



b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privati, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.

6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.


Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle gradua-



torie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarli, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della

legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.

6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 3.

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.


Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Art. 5.

Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.



Art. 6.

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predisporre con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il

termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Art. 7.

Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica


1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 8.

Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

MANFREDI, *Ministro dell'università e della ricerca*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

20G00042

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

DECRETO 19 novembre 2019, n. 182.

Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-

to, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante norme per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 «Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 gennaio 2012 recante «Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2012;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del 7 marzo 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. 11876 del 17 maggio 2019, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell'obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano ai produttori e agli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e). Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

